



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N.° 5 del 20/5

Oggetto: ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N.° 111 DEL 20.12.2014

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di contestazione n.° 2009/401 del 12.08.2009, ore 07,15, redatto presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa a seguito della ispezione igienico-sanitaria, effettuata dal M.A.s.UPS. CARUSO Vincenzo, unitamente all'App. MESSINA Roberto (entrambi appartenenti al Comando Carabinieri Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa), il 10.08.2009, ore 18,30 circa, presso il Bar-Tavola calda- Paninaria all'insegna "**GRAP**", sito in Pozzallo, via Tevere n.° 3, alla presenza del legale responsabile Sig. BORROMETI Enrico;

Vista l'Ordinanza Ingiunzione n.° 111 del 20 dicembre 2014, emessa a carico del titolare sopra generalizzato, in quanto, così come disposto dall'art. 16 della Legge 24. 11.1981 n.° 689, il Sig. Boscarino Salvatore, non risultava aver provveduto a dare prova del pagamento, con effetto liberatorio, della somma di €. 2.582,00 come da verbale di contestazione sopra indicato;

Dato atto che il Comune di Pozzallo, a cui con nota prot. n.° U 0012492 del 18.06.2014 si chiedeva di conoscere, in quanto precedente Autorità Competente in materia, l'eventuale esistenza di un procedimento pendente riguardante lo stesso accertamento, non ha dato alcun riscontro;

Accertato, sia pur tardivamente, su impulso del soggetto ingiunto, che il Comune di Pozzallo aveva già avviato e concluso il procedimento sanzionatorio con l'archiviazione del verbale di accertamento con ordinanza n.° 2043 Reg. Ord. Reg. Ord. P. M. del 10 Febbraio 2010 per le motivazioni ivi espresse;

Rilevato che, nel caso in specie, l'ordinanza è stata resa allorquando già il procedimento era stato avviato e definito dal Comune di Pozzallo, quale precedente Autorità Competente, e ,pertanto, occorre procedere all'annullamento della ordinanza medesima in quanto affetta da nullità;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO il Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

VISTO la legge 241/90 così come modificato dalla Legge n.° 15/2005.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.



ORDINA

L'annullamento in autotutela, con effetto immediato, dell'Ordinanza di Ingiunzione n.° 111 del 20 dicembre 2014, emessa a carico del Sig. Boscarino Salvatore, per un importo di €. 2.711,00 (euro duemilasettecentoundici/00);

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore (Comando NAS Ragusa, via Perlasca n.° 2) nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

Ragusa, 12 GEN. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



